



**DITEN**

Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni  
Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova

**Contratto di diritto privato per l'affidamento di attività di supporto alla Didattica per l'a.a. 2025/2026, ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studi” (emanato con D.R. n. 251 del 20 maggio 2013 dell'Università degli Studi di Genova, come modificato dal D.R. n. 2001 DEL 23 maggio 2019).**

**TRA**

**IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI** dell'Università degli Studi di Genova (nel seguito denominato DITEN), con sede legale in Genova, Via Balbi 5, C.F. 00754150100 - P. IVA 00754150100, e sede operativa in Via all'Opera Pia, 11a, 16145 Genova, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof. MICHELE VIVIANI, nato [REDACTED]

e

il Dott. Alberto Carlevaro, nato [REDACTED] (nel seguito indicato come collaboratore)

Premesso che il collaboratore:

- PhD in Science and Technology for Electronic and Telecommunication Engineering presso l'Università degli Studi di Genova.
- Project Manager presso Aitek S.p.A.

a seguito dell'espletamento della procedura comparativa. n° 3020/2025 del 21/07/2025 per l'a. a. 2025/2026 è stato designato vincitore con delibera del Consiglio di Dipartimento del 11/09/2025;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

1. L'Università affida al docente, che accetta, un incarico individuale di attività di supporto alla didattica, valevole per l'anno accademico 2025/2026, avente a oggetto n° 30 ore di esercitazioni, per l'insegnamento di ANALISI MATEMATICA 1B, codice 115520, per il Corso di Studio in 11879 INGEGNERIA ELETTRICA, semestre 2°.
2. L'incarico, con efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul Portale Amministrazione Trasparente Unige (PAT) degli elementi sostanziali dello stesso ai sensi e per gli effetti degli artt 13 e 15 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, ha durata dal 23/02/2026 al 30/06/2026.

**Art. 2**

1. Le attività di cui al presente contratto devono essere svolte sotto la diretta responsabilità del titolare dell'insegnamento ufficiale, cui spetta l'onere di documentare l'avvenuto espletamento delle stesse.
2. L'attività oggetto del presente contratto deve essere svolta personalmente dal titolare, senza possibilità di sostituzione.

### **Art. 3**

1. Il contratto è sottoscritto esclusivamente in modalità digitale.
2. Il presente contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

### **Art.4**

1. Il compenso orario lordo prestatore è di 25,00 €/h per un compenso totale lordo prestatore pari a € 750,00.
2. Tutte le spese inerenti la presente prestazione graveranno sui fondi Didattici del Dipartimento DITEN.
3. Il compenso è versato in un'unica soluzione al termine della prestazione, al termine della quale il collaboratore dovrà provvedere a redigere una breve relazione sull'attività svolta che dovrà essere validata dal titolare dell'insegnamento.
4. In caso di risoluzione anticipata del contratto per recesso da parte del prestatore o in caso di impossibilità di esecuzione della prestazione, il compenso viene corrisposto proporzionalmente all'attività svolta.
5. Qualora nel corso dello svolgimento dell'attività di supporto alla didattica dovesse verificarsi un cambiamento dello "status" del collaboratore tale da far perdere allo stesso i requisiti che legittimano l'attribuzione dell'incarico, la prestazione dovrà ritenersi conclusa dalla data della modifica intervenuta, fermo restando il diritto al pagamento delle ore fino a quel momento effettivamente rese.

### **Art. 5**

Si provvederà all'attivazione della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi limitatamente allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

### **Art. 6**

1. Il prestatore, al momento della sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Università di Genova, con sede in Genova, Via Balbi 5 (Tel. 010 20991 pec: protocollo@pec.unige.it), è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso.
2. L'Università effettua il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per le finalità dell'incarico stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, secondo l'informativa più estesa disponibile sul sito web di Ateneo al link: [https://unige.it/sites/unige.it/files/documents/informativa\\_personale.pdf](https://unige.it/sites/unige.it/files/documents/informativa_personale.pdf)

### **Art. 7**

1. Il prestatore, con riferimento anche alle prestazioni del presente contratto, è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato con D.P.R.
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, ha trasmesso al prestatore, per una sua più completa e piena conoscenza, le indicazioni per prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova, emanato con DR. n. 1195 del 11 marzo 2024, rinvenibile aggiornato al seguente indirizzo: [https://unige.it/sites/unige.it/files/2024-03/Codice\\_di\\_comportamento\\_dei\\_dipendenti\\_Unige.pdf](https://unige.it/sites/unige.it/files/2024-03/Codice_di_comportamento_dei_dipendenti_Unige.pdf).

3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato con D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 e del DR. n. 1195 del 11 marzo 2024 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del presente contratto.
4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al prestatore il fatto assegnando un termine non superiore ai 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni e fatti salvi i profili disciplinari in caso di violazione compiuta da personale dipendente tecnico amministrativo di Unige.

#### **Art. 8**

Il Dott. Alberto Carlevaro, con riferimento alle prestazioni del presente incarico, si impegna altresì ad adeguarsi alle procedure di sicurezza dell'Ateneo (Direttiva interna, Piani di emergenza) ed è tenuta a prendere visione della documentazione disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/sicurezza>.

#### **Art. 9**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le prestazioni devono intendersi regolate:

- 1) dalle norme del Codice Civile (art. 2222 e seguenti);
- 2) dalle norme del "Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio" dell'Università degli Studi di Genova, di cui al D.R. n.251 del 20 maggio 2013, come modificato dal D.R. n.2001 del 23 maggio 2019;
- 3) dalle norme del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna" dell'Università di Genova, di cui al D.R. n. 248 del 16 giugno 2008, come modificato dal D.R. n.571 del 27 ottobre 2009.

Ringraziando dell'attenzione, si porgono i migliori saluti.

IL Direttore  
(Prof. Michele Viviani)  
(firmato digitalmente)

Il collaboratore  
(Dott. Alberto Carlevaro)  
(firmato digitalmente)

Alberto  
Carlevaro  
11.12.2025  
10:10:39  
GMT+01:00

